CCNL Aziende Ortofrutticole e Agrumarie

1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027

Firmatari datoriali	Firmatari sindacali
Fruitimprese	Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs

ISTITUTI ECONOMICI

Mensilità aggiuntive

Tredicesima

- Una mensilità da corrispondere la Vigilia di Natale

Quattordicesima

- Una mensilità da corrispondere entro il mese di luglio
- Non hanno diritto alla 14ma mensilità tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del CCNL già percepivano mensilità oltre la 13ma.
 Ove la parte di retribuzione eccedente la 13ma non raggiunga l'intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della 14ma e l'importo in atto percepito.
 Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la quattordicesima mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione

Scatti di anzianità

13 scatti triennali

Livello	Q	1	2 e 3	4 e 5	6S, 6 e 7
Importo	30,45 €	29,40 €	27,30 €	26,25 €	25,20 €

Indennità

Quadro

154,94 €

Cassa

5% della paga base

Trasferta

- Rimborso spese di viaggio, trasporto bagaglio, spese postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato
- Diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera di fatto
- La diaria è ridotta di 1/3 qualora non vi sia pernottamento fuori sede
- Per missioni di durata superiore al mese la diaria è ridotta del 10%
- Per brevi trasferte in località vicine è rimborsata la spesa effettiva di viaggio e soggiorno
- Agli addetti al trasporto merci con autocarri e autotreni comandati a prestare servizio extraurbano e campionaristi, in sostituzione della diaria di cui sopra, è corrisposta, per le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, una indennità di trasferta, comprensiva dello straordinario e della maggiorazione per lavoro ordinario notturno, come di seguito indicato:

Prestazione	Maggiorazione
Dalla 9° alla 10° ora	50 %
Dalla 9° alla 12° ora	70 %
Dalla 9° alla 14° ora	90 %
Dalla 9° alla 16° ora	110 %
Dalla 9° alla 19° ora	130 %
Dalla 9° alla 20° ora	150 %
Dalla 9° alla 22° ora	170 %
Dalla 9° alla 24° ora	190 %

Trasferimento

- Ai Quadri è riconosciuto (per massimo 9 mesi) il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.

- Alla genericità dei lavoratori, oltre al rimborso delle spese del viaggio, mobilio e bagaglio e al rimborso dell'eventuale perdita di pigione (per un massimo di 6 mesi), è riconosciuta una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, ovvero il rimborso a piè di lista.
 Tale diaria compete sia al lavoratore celibe che coniugato e, se capofamiglia, una diaria per sé e per ciascun convivente a carico (per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a 3/5).

	Lavori disagiati	• Disagio freddo: al personale adibito in modo non occasionale giornalmente all'interno delle celle frigorifere, è corrisposta una maggiorazione del 10% sull'intera paga giornaliera relativa alla base di calcolo per il lavoro straordinario • Disagio caldo: al personale addetto a processi ove vi sia stretto contatto con fiamme vive sarà concessa una indennità pari al 10% della retribuzione oraria
	Servizio nella giornata di riposo	• Nel caso di prestazione di servizio nella giornata destinata al riposo, il lavoratore ha diritto al riposo compensativo oltre alla sola maggiorazione del 30%

Maggiorazioni	**Tipologia**	**Maggiorazione**
	Turno notturno (dalle 22:00 alle 6:00)	15 %
	Straordinario	35 %
	Straordinario festivo	42 %
	Straordinario notturno (dalle 22:00 alle 6:00)	50 %
	Straordinario festivo notturno	60 %
	Lavoratori part-time	**Maggiorazione**
	Lavoro supplementare (fino al raggiungimento del normale orario giornaliero del personale full-time)	35 %
	Lavoro supplementare festivo	42 %
	Lavoro supplementare festivo notturno	60 %
Straordinario	Massimo 200 ore annue	

ISTITUTI NORMATIVI

Orario di lavoro	
Coefficiente orario	**173**
Coefficiente giornaliero	**26**
Orario normale di lavoro settimanale	**40 ore** su 5 o 6 giorni

Ferie e permessi		
Ferie	**26 giorni**	
Permessi retribuiti	**Rappresentanti sindacali**	Per l'espletamento del loro mandato
	RLS	- 15 ore annue nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti - 30 ore annue per ciascun rappresentante nelle aziende che occupano da 16 e 200 dipendenti - 40 ore per ciascun rappresentante, nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti, parte dei quali in più unità produttive che ne occupano meno di 15
	Componenti di Consigli/Comitati direttivi	• 75 ore annue retribuite ai componenti dei Consigli o Comitati direttivi e periferici delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore. - Se il dirigente sindacale è contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati, può usufruire di un monte ore non superiore a 130 ore annue
	Assemblee	- nelle aziende con più di 15 dipendenti, 12 ore annue per assemblea dei lavoratori - nelle aziende con meno di 15 dipendenti, 4 ore di assemblee annuali retribuite, da suddividersi in due semestri
	Studenti e Diritto allo studio	- Studenti (compresi quelli universitari): diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti più 5 giorni (pari a 40 ore lavorative) all'anno per la preparazione degli esami - Diritto allo studio: 150 ore pro capite per triennio, retribuite, per un massimo del 2% della forza occupata. Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti tale diritto è riconosciuto ad un solo lavoratore

	Funzioni pubbliche elettive	Astensione dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.
	Decesso o grave infermità per assistenza familiare	3 giorni all'anno
	Assistenza figli	4 ore per assistenza figli entro i 14 anni e/o per assistenza coniuge o convivente more uxorio, parenti ed affini entro il secondo grado con età superiore a 65 anni, con comprovata certificazione medica
	Decesso o grave infermità per assistenza familiare	3 giorni all'anno
Permessi non retribuiti	**Decesso o grave infermità per assistenza familiare**	• 2 ore all'anno
	Figli con handicap	• alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, anche adottivi
	Dirigenti sindacali	• 8 ore annue per la partecipazione a trattative e convegni sindacali
	Funzioni pubbliche elettive	• per l'espletamento delle proprie funzioni
Riduzione orario	• Gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale retribuito per complessive 66 ore annuali - I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo	
Flessibilità oraria	• Limite massimo delle ore utilizzabili in regime di flessibilità contrattuale pari a 8 ore settimanali per 26 settimane. - La flessibilità non potrà applicarsi a rapporti di lavoro di durata inferiore alle 16 settimane. • I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa al normale orario contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro	
Banca ore	• I lavoratori possono cedere a titolo gratuito i permessi retribuiti e le ferie non utilizzate eccedenti quelle maturate nell'anno in corso, ad altri lavoratori bisognosi per particolari condizioni di salute o famigliari • La cessione potrà essere al massimo di 10 giorni complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali	

Festività e festività soppresse	
Festività	• Festività previste dalla legge e il Santo Patrono; • 4 novembre (pagata 1/26) • Nel caso di coincidenza di una delle festività con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale giornaliera
Ex festività	32 ore di permessi retribuiti

Assenza per malattia e infortunio		
Malattia	Conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare	
	Trattamento economico	
	Periodo	**Integrazione**
	Primi 3 giorni	100 %
	4° - 20° giorno	75 %
	21° - 180° giorno	100 %
Infortunio	Conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare	
	Trattamento economico	
	Periodo	**Integrazione**
	Dal giorno dell'infortunio al 21° giorno	100 %
	Dal 22° giorno	75 %

Congedi e aspettative		
Congedi	**Maternità**	• 5 mesi con integrazione dell'indennità INPS fino al 100% della retribuzione
	Paternità	• Segue disciplina legale
	Parentale	• Segue disciplina legale
	Matrimoniale	• 15 giorni di calendario retribuiti dal 3° giorno antecedente alla celebrazione del rito
	Violenza di genere	• 90 giorni, in 3 anni, indennizzati al 100% dall'INPS (ex. art. 24, D. Lgs. 80/2015) • Previsto un congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 6 mesi, usufruito sia su base giornaliera che su base oraria, nell'arco temporale di 3 anni
Aspettative	**Tossicodipendenti**	3 anni
	Familiari di tossicodipendenti	3 mesi
	Cariche sindacali aziendali	Per tutta la durata del mandato
	Malattia o Infortunio	Ulteriori 180 giorni al termine del periodo di conservazione del posto

Periodo di prova				
Livello	Q e 1	2 e 3	4 e 5	6 e 7
Durata massima	6 mesi (di calendario)	60 giorni (lavoro effettivo)	45 giorni (lavoro effettivo)	30 giorni (lavoro effettivo)

Preavviso per licenziamento o dimissioni			
Livello	**Anzianità**		
	Fino a 5 anni	**da 5 anni a 10 anni**	**Oltre 10 anni**
Q e 1	60 giorni	90 giorni	120 giorni
2 e 3	30 giorni	45 giorni	60 giorni
4 e 5	20 giorni	30 giorni	45 giorni
6 e 7	15 giorni	20 giorni	20 giorni

Nota: per giorni si intendono giorni di calendario

Contratto a termine	
Prova	• 3 giorni di lavoro effettivo per lavoratori assunti per periodi fino a 1 mese • 6 giorni di lavoro effettivo per lavoratori assunti per periodi superiori a 1 mese

Part-time	
Precedenza	• In caso di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato part-time verticale, le aziende faranno ricorso prioritariamente, al personale che abbia già operato o che operi con contratto a termine presso la stessa unità • In caso di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato full time sarà fatto prioritario ricorso a personale in forza con contratto part time verticale
Lavoro supplementare	• Il lavoratore assunto con contratto part time che svolga, su base volontaria, prestazione di lavoro supplementare, godrà di una percentuale di maggiorazione pari al 35% dell'importo della retribuzione oraria globale di fatto

Welfare contrattuale			
Ente bilaterale	• **E.B.O.**		
	Contribuzione	**a carico lavoratore**	- 0,05 € mensili
		a carico impresa	- 0,05 € mensili
		contribuzione suppletiva di funzionamento operativo	- da versare pariteticamente fino a 0,52 €
Previdenza integrativa	• **Fon.Te.**		
	Contribuzione	**a carico lavoratore**	- 1,00 % della retribuzione utile al TFR
		a carico impresa	- 1,00 % della retribuzione utile al TFR
		TFR	- Integrale TFR maturando per i lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993
Assistenza Sanitaria integrativa	• **Fondo EST** (generalità dei lavoratori)		
	Contribuzione	**a carico impresa**	• 10,00 € mensili - 13,00 € mensili dal 1° maggio 2027 • 15,00 € una tantum
	• **QuAS** (Quadri)		
	Contribuzione	**a carico lavoratore**	• 56,00 € annui
		a carico impresa	- 370,00 € annui - 390,00 € annui dal 2026 • 340,00 € Una tantum